



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

ART. 1 PRINCIPI

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO 1

CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

ART. 4 - INTERVENTI CULTURALI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI

DALL'AMMINISTRAZIONE - NORMA DI ESCLUSIONE

ART. 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

ART. 6 - ABBATTIMENTI

ART. 7 - POTATURE

ART. 8 - DANNEGGIAMENTI

ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ART. 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

ART. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

ART. 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

ART. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

GRUPPO 4

ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA

CAPITOLO II - ALBERI DI PREGIO

ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

ART. 17 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

ART. 18 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

ART. 19 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

CAPITOLO III - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

TITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 21 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 22 - DESTINATARI

ART. 23 - INTERVENTI VIETATI

ART. 24 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA

AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ART. 25 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 26 - INTERVENTI PRESCRITTI

ART. 27 - DEROGHE

TITOLO 3 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 28 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

ART. 29 - SFALCIO DEI FOSSI

ART. 30 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

ART. 31 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

ART. 32 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

ART. 33 - DRENAGGI SOTTERRANEI

ART. 34 - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

ART. 35 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DEL TITOLO

ART. 36 - ORGANI DELEGATI



**TITOLO 4 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN
CONTRASTO**

ART. 37 - SANZIONI

ART. 38 - NORME FINANZIARIE

ART. 39 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

ART. 40 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ART. 41 - NORMA TRANSITORIA

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO 1

ART. 1 PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo:

- l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio anche ai sensi dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica;
- il ruolo di vitale importanza che la vegetazione ha per l'ambiente e l'igiene, in relazione ai compiti che essa esplica nel campo della depurazione delle acque e dell'aria, nella costituzione e nel miglioramento del suolo, nell'assorbimento dell'anidride carbonica e quale rifugio per la vita animale;
- il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni a difesa delle alberature, dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie, piantate e delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli, prati stabili, zone umide, fontanili e pozzi in muratura per l'eventuale presenza di felci.

L'Amministrazione comunale fornisce indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento a chiunque ne faccia richiesta.

TITOLO 1

CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. Sono sottoposte a tutela, e devono pertanto essere rigorosamente conservate, le alberature il cui diametro, misurato ad un'altezza di cm.130 dal suolo, risulta superiore a:
 - cm. 10 per le essenze di tasso;
 - cm. 15 per le essenze di cui all'allegato 1 Tabella A;
 - cm. 20 per le restanti essenze, il cui elenco e' sinteticamente riportato all'allegato 1 Tabella B;
 - cm. 30 per le essenze di pioppo ibrido.
2. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al precedente comma, gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era autorizzato l'abbattimento.

ART. 4 – INTERVENTI COLTURALI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE - NORMA DI ESCLUSIONE

Gli interventi colturali relativi a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti

senza ulteriori titoli previsti nel presente regolamento, ma comunque nel rispetto dei suoi principi e previo parere dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Verde pubblico.

ART. 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate.

A tale scopo si definiscono:

1. coltivazione specializzata = l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semi specializzata = l'impianto di origine prevalentemente artificiale disposto in unico filare in pieno campo. **NON SONO ESCLUSE DAL VINCOLO LE "PIANTATE" censite e riportate negli elaborati planimetrici allegati al censimento.**
3. I nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere assoggettati a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa i vivai.

ART. 6 - ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberature, anche non più vegete è soggetto a preventiva presentazione di segnalazione di inizio attività certificata (SCIA) ed è consentito nei seguenti casi:

a) alberature evidentemente non più vegete (comunicazione a firma della proprietà o di tecnico agronomo abilitato all'esercizio della professione);

Per gli alberi non più vegeti, la proprietà potrà:

a.1) presentare una SCIA, accompagnata dalla relazione di un agronomo (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione). In tal caso potrà procedere immediatamente all'abbattimento.

a.2) presentare una SCIA non accompagnata da una relazione di un agronomo in cui la proprietà autocertifica che l'albero non è più vegeto. In questo caso l'efficacia della SCIA resterà sospesa fino a quando il personale comunale effettuerà il sopralluogo, confermando la condizione dell'albero. L'esito del sopralluogo verrà riportato in apposito spazio in calce al modulo SCIA per abbattimento, che in questo modo risulterà operativa. Contestualmente verrà informata la proprietà secondo le modalità richieste nel modulo SCIA (telefono, fax, email);

a.3) pagamento dei diritti di segreteria;

b) alberature con patologie fitosanitarie tali da non consentirne più il mantenimento in quanto pericolose per l'incolumità di cose e persone: in tal caso verrà richiesta la

relazione di un tecnico abilitato, incaricato a cura e spese della proprietà, nella quale dovranno essere attestate le condizioni dell'albero (comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione);

c) abbattimenti necessari al fine di scongiurare danni patrimoniali. In tal caso, al fine di conciliare la tutela del verde con le disposizioni a tutela della proprietà previste dagli articoli da 892 a 899 del Codice Civile, il richiedente, qualora il danno patrimoniale non sia già di per sé evidente, dovrà presentare la relazione di un tecnico abilitato (comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione, o altro professionista abilitato nel campo delle rispettive competenze) da cui risulta che le radici o i rami della pianta determinano danni ad immobili o infrastrutture posti in prossimità della stessa, tali da non consentire la conservazione dell'essenza, oppure che il taglio delle radici o la potatura dei rami che risulterebbe necessario, metterebbe a rischio la salute della pianta e la sua stabilità. Pertanto, in deroga al Codice Civile, la presenza di piante a distanze inferiori rispetto a quelle previste dal Codice Civile o a quelle previste nel presente Regolamento, non costituisce di per sé condizione sufficiente all'abbattimento della pianta ovvero ad effettuare interventi di taglio di rami e radici che possano comprometterne la salute e la stabilità.

d) abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione edilizia o del verde pertinenziale. Si richiede conseguentemente una diversa distribuzione delle alberature in armonia con il contesto che comportino, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e del Responsabile del procedimento, una migioria ambientale dell'esistente (occorre la comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione o da altro tecnico abilitato nell'ambito del progetto edilizio);

e) abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione agricola. Nel caso la SCIA dovrà essere accompagnata da una relazione e da un progetto di ripiantumazione (foto, planimetrie etc); Nel caso in cui la riqualificazione agricola comporti anche interventi idraulici si rinvia alla normativa edilizia vigente.

2. Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) si applicano le disposizioni in materia di reimpianti di cui all'art. 13. Mentre nei casi di cui alle lettere d) ed e) il reimpianto avverrà sulla base del progetto.

Nei casi di cui alla lettera d) ed e) la segnalazione dovrà essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole del Responsabile del procedimento, con riferimento al progetto di riqualificazione edilizia.

Le SCIA verranno presentate su apposita modulistica predisposta dal Comune, vengono ricevute dall'incaricato al Servizio SUE/SUAP che si limita a verificare la compilazione di tutte le parti e la presenza della documentazione richiesta. In mancanza la SCIA non è efficace.

3. Solo in caso di abbattimenti urgenti per motivi di pubblica incolumità derivanti da eventi atmosferici eccezionali o situazioni di calamità naturale, potrà essere posto in essere l'abbattimento in assenza di comunicazione certificata, salvo successiva comunicazione al Comune, corredata di relazione fotografica, di abbattimento urgente. Anche in questo caso è comunque dovuto il reimpianto.
4. In generale, con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità si intendono condizioni che non consentono di procrastinare l'abbattimento: albero evidentemente pericolante o parzialmente già abbattuto, che possa costituire pericolo per cose o persone e non sia possibile/ragionevole evitare tale pericolo mediante altri interventi che consentano la preservazione della pianta.
5. In caso di alberi qualificati come monumentali da specifico provvedimento regionale, l'abbattimento è consentito solo in caso di cattivo stato fitosanitario che non consenta l'esperimento di cure adeguate, e di pericolo per la pubblica incolumità, previo preventivo parere favorevole del Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Contestualmente alla segnalazione inizio attività certificata, il proprietario presenterà altresì il parere del Servizio Fitosanitario Regionale, nei casi in cui venga richiesto dalla vigente normativa per ragioni fitosanitarie (es. per i platani – in base alle norme sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano), ovvero darà conto dell'acquisizione dello stesso mediante silenzio-assenso per decorrenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere da parte dell'ente competente.
7. L'abbattimento di alberi o in generale gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree compresa la devitalizzazione e gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" e quelli praticati sulle branche superiori a cm 20 di diametro, avvenuti in assenza segnalazione inizio attività certificata dell'albero ovvero con la presentazione di una segnalazione incompleta o priva dei requisiti indicati nei precedenti commi, comportano, le sanzioni riportate nella seguente tabella (A) in base all'art.7 bis del T.U.E.L., D.L.g.s n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;

Tabella (A):

Diametro Albero	Ammontare della sanzione
fino a cm 20	da € 25,00 a € 207,00
da cm 21 a cm 40	da € 39,00 a € 310,00
da cm 41 a cm 60	da € 52,00 a € 413,00
oltre cm. 60	da € 65,00 a € 500,00

8. Nel caso di alberi monumentali, le sanzioni vengono raddoppiate.
9. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento. Il caso di estirpazione/abbattimento di macchie arbustive, che non costituiscano bosco, viene equiparato all'abbattimento di un albero di dimensioni massime.

10. L'abbattimento di alberature, anche non più vegete, site in aree tutelate ai sensi del DLGS 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* rimane soggetto a SCIA e ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora rientrante nell'allegato A del DPR 31/2017.
11. Le piante abbattute senza titolo, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi come sotto indicato:

Alberatura abbattuta senza titolo	Impianto in sostituzione
diametro fino a cm. 20	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 6
Diametro da cm. 21 a cm 40	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8
Diametro da cm. 41 a cm 60	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8
Diametro oltre cm 60	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8

12. L'albero da porre a dimora in sostituzione di una pianta abbattuta senza titolo, deve corrispondere alla specie indicata all'art. 13, o nell'eventualità che sussistano altri problemi oggettivamente rilevati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie da mettere a dimora ed a fornire suggerimenti.
13. Qualora il tecnico incaricato verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, il reimpianto avverrà a cura e spese del Comune su area pubblica: la proprietà in tal caso contribuirà alle spese, mediante versamento, contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata per l'abbattimento, di un contributo spese che verrà aggiornato annualmente dall'Amministrazione Comunale unitamente agli altri valori tariffari.
14. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta il decadimento del titolo e l'automatica applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentati (quali: tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria), o valutazioni tecniche che giustifichino interventi particolari (potature a tutela della sicurezza pubblica o dovute a precedenti interventi che hanno modificato in modo particolare la struttura arborea), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7 e praticando tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi dovranno preferibilmente essere effettuati, in relazione anche all'andamento stagionale:

- 1) per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente da Novembre a Febbraio);
- 2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente nei periodi compresi dal 15 Dicembre al 15 Febbraio e dal 1 Luglio al 31 Agosto);
- 3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm.20 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui al precedente art.6. Tale norma deve essere rispettata per tutti gli interventi di capitozzatura.

Qualora si renda necessario reiterare un intervento di capitozzatura causa pericolo o danneggiamento a cose e persone, tali interventi devono essere oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Diventa successivamente obbligatorio ogni due anni il taglio di tutti i rami reiterati dall'ultimo intervento cesorio così da creare al cosiddetta "testa di salice".

Si consente esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, la potatura detta a "Sgamollo", vale a dire il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere lasciato.

- B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del precedente articolo comportano, in base all'art.7 bis del T.U.E.L., D.L.g.s n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche, una sanzione da € 25,00 a € 500,00 (oblazione € 52,00) per ogni pianta potata.

ART. 8 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione di €. 25,00 per ogni pianta danneggiata (oblazione €. 52,00).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Viene fatto salvo ogni effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

- A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare detti spazi con scarichi o discariche in proprio.
- C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche riferito a più interventi, e' superiore a cm. 20.
- D) E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi a tutte le alberature quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc...) devono osservare distanze

e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature nonche' accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art.8 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc..).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui al successivo art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè il transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm.20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

ART. 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 agli artt.16,17,18,29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi e elettrodotti, si consiglia di rispettare per l'impianto di alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- mt. 10 per alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt.20 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.);
- mt.6 per alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. (acero campestre, carpino bianco, ecc.);
- mt.4 per alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (cercis, prunus supp, ecc.);
- mt.4 per alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema sopra esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

ART. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

A prescindere dalle dotazioni minime previste dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo risultino compatibili con l'area a disposizione.

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature per quanto riguarda l'apparato aereo e l'apparato radicale, col presente articolo si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature":

- 1) Per le nuove opere inserite in parchi, giardini, parcheggi ecc. nonché per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:
 - diametro fino a cm. 20 mt. 2
 - diametro da cm.21 a cm.40 mt. 2,5
 - diametro da cm.41 a cm.60 mt. 3
 - diametro oltre cm. 60 mt. 4
 - 2) Nelle sistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in parziale deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1.
- A) La superficie interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili inseriti tra la pianta e la falda sottostante.
- Le aree di cui sopra sono computate ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi.
- B) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.
- C) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo (quando venga comunque garantita la salvaguardia radicale), oppure il trapianto delle alberature (qualora, verificato ogni elemento tramite una perizia di tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto).

ART. 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- A) Tutti i progetti relativi a interventi edilizi (di nuove costruzioni o ampliamenti) dovranno prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza, nei termini fissati dagli standards urbanistico/edilizi.
- B) Qualora l'intervento riguardi opere di "manutenzione straordinaria" o di "ristrutturazione edilizia" interessanti un intero edificio dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, l'adeguamento della sistemazione a verde di pertinenza, nel rispetto del precedente punto "A", o almeno la conservazione del verde esistente.

C) Per gli interventi di cui ai punti “A” e “B” del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l’elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l’indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d’acqua, formazioni arbustive, ecc. Eventuali difformità nella sistemazione del verde rispetto alle previsioni progettuali comporteranno l’emissione di un provvedimento ordinativo sindacale di completamento e ripristino.

D) Per le nuove aree di espansione, nonché per tutte le aree assoggettate agli strumenti urbanistici preventivi, dovrà essere previsto il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto “C” oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, nell’atto dell’attuazione degli interventi edilizi dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta permeabile.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l’impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.

G) Le piante di alto fusto messe a dimora di norma non devono essere di altezza inferiore a mt. 1,50 e non devono avere, ad un metro dal colletto, un diametro inferiore a cm.4.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere corredati da elaborati cartografici del verde esistente ed elaborati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali (vedasi articoli 11 e 16 del presente Regolamento).

ART. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane, nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per i nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nella Pianura Padana.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

2) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle specie: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi non gradite le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di piante del gruppo "3" all'interno delle aree coltivate.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" e' proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perchè tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi i singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini, nelle ville storiche e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1

ALBERI

Nome scientifico	Nome comune
ACER CAMPESTR L.	ACERO CAMPESTRE
ALNUS GLUTINOSA L. GAERTN.	ONTANO NERO
CARPINUS BETULUS L..	CARPINO BIANCO
FRAXINUS OXYCARPA BIEB.	FRASSINO MERIDIONALE
MALUS SYLVESTRIS MILL.	MELO SELVATICO
POPULUS ALBA L.	PIOPPO BIANCO

POPULUS CANESCENS AIT.SMITH	PIOPPO GRIGIO
POPULUS NIGRA L.	PIOPPO NERO
Nome scientifico	Nome comune
PRUNUS AVIUM L.	CILIEGIO
PYRUS PYRASTER BORKH.	PERO SELVATICO
QUERCUS ROBUR L.	FARNIA
SALIX ALBA L.	SALICE BIANCO
SALIX FRAGILIS L.	SALICE FRAGILE
SALIX TRIANDRA L.	SALICE DA CESTE
TILIA PLATHYPHYLLOS	TIGLIO
ULMUS MINOR MILLER	OLMO CAMPESTRE

ARBUSTI

Nome scientifico	Nome comune
COLUTEA ARBORESCENS L.	VESCICARIA
CORNUS SANGUINEA L.	SANGUINELLA
CORYLUS AVELLANA L.	NOCCIOLO
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.	BIANCOSPINO COMUNE
EUONYMUS EUROPAEUS L.	FUSAGGINE
FRAGULA ALNUS MILL.	FRAGOLA
HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.	OLIVELLO SPINOSO
HUMULUS LUPULUS L.	LUPPOLO
LIGUSTRUM VULGURE L.	LIGUSTRO
LONICERA CAPRIFOLIUM L.	CAPRIFOGLIO
PRUNUS SPINOSA L.	PRUGNOLO
RHAMNUS CATHARTICA L.	SPIN CERVINO
ROSA CANINA L.	ROSA CANINA
RUBUS CAESIUS L.	ROVO BLUASTRO
RUBUS ULMIFOLIUM SCHOTT.	ROVO COMUNE
SALIX CINEREA L.	SALICE GRIGIO
SALIX ELEAGNOS SCOP.	SALICE DA RIPA

Nome scientifico	Nome comune
SALIX PURPUREA L.	SALICE ROSSO
SAMBUCUS NIGRA L.	SAMBUCO
VIBURNUM OPALUS L.	PALLON DI MAGGIO

GRUPPO 2

ALBERI

Nome scientifico	Nome comune
CELTIS AUSTRALIS L.	BAGOLARO - SPACCASASSI
FICUS CARICA L.	FICO
JUGLANS REGIA L.	NOCE
MALUS DOMESTICA BORKH.	MELO
MESPILUS GERMANICA L.	NESPOLO
MORUS ALBA L.	GELSO
MORUS NIGRA L.	MORO
PLATANUS ORIENTALIS L.	PLATANO ORIENTALE
POPULUS NIGRA VAR.ITALICA	PIOPPO CIPRESSINO
PRUNUS PERSICA L.	PESCO
PRUNUS ARMENIACA L.	ALBICOCCO
PRUNUS CERASIFERA EHRH.	MIRABOLANO
PRUNUS DOMESTICA L.	PRUGNO - SUSINO
PRUNUS CERASUS L.	AMARENA
PUNICA GRANATUM L.	MELOGRANO
PYRUS COMMUNIS L.	PERO
SALIX VIMINALIS L.	SALICE DA VIMINI
SORBUS DOMESTICA L.	SORBO
TAXUS BACCATA L.	TASSO
TILIA PLATYPHILLOS SCOP.E I SUOI IBRIDI	TIGLIO
VITIS VINIFERA L.	VITE COMUNE

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie (escluso il ligustro).

GRUPPO 3

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi e le conifere fino a un massimo del 10%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 10%.

GRUPPO 4

Nome scientifico	Nome comune
ROBINIA PSEUDOACACIA	ACACIA - ROBINIA
AILANTIS ALTISSIMA	AILANTO
ACER NEGUNDO L.	ACERO AMERICANO
AMORFHA FRUTICOSA L.	FALSO INDACO

ad eccezione delle loro varietà non infestanti, di seguito indicate, fino ad un massimo del 10%.

Nome scientifico	Nome comune
FAMIGLIA DELLE AGAVACEE	
FAMIGLIA DELLE PALME	
FAMIGLIA DELLE MUSACEE	
PHYLLOSTACHYS SPP.	
ARUNDINARIA JAPONICA SIEB.ET ZUCCH.	FALSO BAMBU'

ART. 14 -PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- processionaria del Pino (D.M. 20.05.1926);
- cancro colorato del Platano (D.M. 3.09.1987 n.412).

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere preferibilmente di tipo biologico.

In caso di attacchi gravi e pericolosi di agenti animali e vegetali ad alberi e arbusti si devono utilizzare, in modo assolutamente prioritario, prodotti di tipo naturale, biologico e a bassa tossicità.

In caso di trattamenti con principi attivi classificati e etichettati come "Pericolosi" (ex 1 e 2 classe) si deve fare richiesta scritta, su carta libera, indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 7 giorni prima dell'intervento.

Per casi di documentata necessita' l'inoltro della richiesta potrà essere contestuale al trattamento.

C) Le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 207,00.

CAPITOLO II - ALBERI DI PREGIO

ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le alberature individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo II.

ART. 17 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

ART. 18 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere sottoposti a SCIA (Art. 6) previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento del titolo acquisito e l'applicazione delle sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature e' tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.

E' altresì obbligatorio conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata nei quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche delle alberature e l'incolumità delle persone.

ART. 19 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.13 in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come riportato nell'art. 6 del presente regolamento.

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di titolo di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 7 del T.U.E.L., D.L.g.s. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche, una sanzione da € 25,00 a € 500,00.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza titolo devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente art. 6.

C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto dall'art. 6 c. 13 del presente Regolamento.

D) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare in apposito atto, il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

- A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche, qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
- B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.
- C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli I e II.

TITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 21 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

ART. 23 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare i prati;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonchè calpestare le aiuole, salvo apposita autorizzazione;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali selvatici, nonchè sottrarre uova e nidi;

- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona;
- f) raccogliere e asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- g) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- h) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- l) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- m) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione;
- n) l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- o) il transito con cavalli anche a mano.

ART. 24 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) l'installazione temporanea di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- e) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- g) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- i) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- l) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree e cespugliose presenti nell'area oggetto della manifestazione. Eventuali danni verranno disciplinati così come disposto dagli articoli 6 e 8.

ART. 25 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici comunali competenti.

ART. 26 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali;
- b) di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

ART. 27 - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali:

- interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi,
- lo sfalcio delle aree destinate a prato,
- l'asporto di piante infestanti,
- l'accensione di fuochi,
- l'uso di mezzi agricoli o speciali,
- l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

TITOLO 3 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 28 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei maceri, delle zone umide, delle piantate, delle siepe, dei fontanili e delle aree incolte in genere.

Il materiale di risulta dall'espletamento delle operazioni di sfalcio delle aree di cui sopra, salvo diverse disposizioni impartite dal Comune, dovrà essere tranciato. Detto materiale potrà essere raccolto in cumuli e bruciato sotto stretta sorveglianza fino a completo spegnimento.

ART. 29 - SFALCIO DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, con interventi da eseguirsi nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno, come previsto dal Codice della Strada.

Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostruirebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei canali di scolo il materiale depositato nel tempo.

ART. 30 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

A) I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale delle zone umide, dei fontanili e dei pozzi in muratura devono essere salvaguardati. E' vietata la loro chiusura ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di chiusura anche parziale devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze di qualsiasi genere anche inquinanti.

D) Gli invasi artificiali per scopi vari (allevamento, pesca sportiva, irrigazione) devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri.

In particolare:

a) il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;

b) le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;

c) presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

ART. 31 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque di cui pero' deve essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati e ne è vietato il danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 6 c. 9. In tal caso e' obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacita' rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque di scolo, di cui deve essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale.

ART. 33 - DRENAGGI SOTTERRANEI

Gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento, seppur nella tendenza delle attuali tecniche agricole all'eliminazione di microaree a destinazione non strettamente produttive.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di migioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

ART. 34 - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati. In base all'art. 5 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di SCIA nei casi previsti dall'art. 6.

ART. 35 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DI TITOLI

Il rilascio dei titoli di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici comunali competenti.

ART. 36 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione delle presenti norme provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni possono essere accertate e segnalate al Corpo di Polizia Municipale che provvederà di conseguenza.

TITOLO 4 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 37 – SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purchè non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

articoli violati	oggetto	sanzioni	oblazioni
6	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 6 c.7 tabella (A)	doppio del minimo
7	potature scorrette	Vedi art 7/B)	doppio del minimo
8	danneggiamenti	Vedi art 8	doppio del minimo
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	Da € 25,00 ad € 207,00	€ 52,00
18	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 19/B	€ 207,00
18	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	Da € 52,00 ad € 413,00	€ 103,00
23 da comma b a comma o	Uso errato dei parchi e dei giardini pubblici	Da € 11,00 ad € 83,00	€ 21,00
24	Interventi non autorizzati	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
26	Mancato rispetto di prescrizioni nelle aree a verde pubblico	Da € 11,00 ad € 83,00	€ 21,00

articoli violati	oggetto	sanzioni	oblazioni
28	Divieto incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
29	Mancato sfalcio dei fossi	Da € 13,00 ad € 103,00	€ 26,00
30	Mancata salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	Da € 65,00 ad € 500,00	€ 129,00

articoli violati	oggetto	sanzioni	oblazioni
31	Mancata salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
32	Mancata salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
33	Mancata autorizzazione	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
34	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 6 c.7 tabella (A)	doppio del minimo

ART. 38 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi di cui all'art. 6 c.7 tabella (A), saranno introitati in bilancio ed il loro uso esclusivamente destinato ad interventi sul verde pubblico.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

ART. 39 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 40 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 41 - NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire una opportuna gradualità nell'applicazione del presente Regolamento, per il primo anno dall'entrata in vigore, le sanzioni indicate nei precedenti articoli saranno applicate nella misura ridotta del 50%.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) CODICE CIVILE approvato con R.D. 16.03.42, n. 262 (artt.892 e segg.);
- 2) CODICE PENALE approvato con R.D. 19.10.30, n. 1398 (artt.653 e 734);
- 3) CODICE DELLA STRADA approvato con D.Lgs. 30.4.92, n. 285 (artt.16, 17, 18 e 29);
- 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt.26 e 27);

- 5) D.P.R. n.735 del 17.07.80 (art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.E.L. D.Lgs n.287 del 18/08/2000 (art. 7);
- 7) D.M. 3.09.1987 n. 412 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino);
- 9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.74 n. 292 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) R.D. 25.07.1904 n. 523- T.U. DELLE OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA;
- 11) NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO;
- 12) REGOLAMENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA;
- 13) REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO;
- 14) PIANO REGOLATORE GENERALE E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE;
- 15) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE.

ALLEGATO 1

TABELLA A)

diametro tronco superiore cm.15

ACERO CAMPESTRE	ACER CAMPESTRE L.
ONTANO NERO	ALNUS GLUTINOSA
CARPINO BIANCO	CARPINUS BETULUS
QUERCIA FARNIA	QUERCUS ROBUR
NOCE COMUNE	JUGLANS REGIA

TABELLA B)

diametro tronco superiore cm.20

PIOPPO	TUTTE LE SPECIE
SALICE	TUTTE LE SPECIE
TIGLIO	TUTTE LE SPECIE
PLATANO	TUTTE LE SPECIE
FRASSINO	TUTTE LE SPECIE
ABETE	TUTTE LE SPECIE
CEDRO	TUTTE LE SPECIE
PINO	TUTTE LE SPECIE
BAGOLARO	CELTIS AUSTRALIS
MORO	MORUS NIGRA L.
GELSO	MORUS ALBA L.

MIRABOLANO

PRUNUS CERASIFERA EHRH.